

Mio fratello e mio nemico: la gestione della memoria storica nella legislazione penale franchista.¹

di José Antonio Ramos Vázquez *

1 – INTRODUZIONE

“Wen kann ich überhaupt als meinen Feind anerkennen? Offenbar nur den, der mich in Frage stellen kann. Indem ich ihn als Feind anerkenne, erkenne ich an, dass er mich in Frage stellen kann.

Und wer kann mich wirklich in Frage stellen? Nur ich mich selbst. Oder mein Bruder. Der Andere erweist sich als mein Bruder, und der Bruder erweise sich als mein Feind (...).”

Carl Schmitt, *Ex Captivitate Salus. Erfahrungen aus der Zeit 1945/47.*

L'anno 2006 è stato dichiarato dal Parlamento spagnolo “anno della memoria storica”, con legge 24/2006 del 7 luglio (B.O.E. dell' 8 luglio), il cui articolo 1, recita così:

“1 .In occasione del 75° anniversario della proclamazione della Seconda Repubblica in Spagna, si proclama l'anno 2006, Anno della Memoria Storica, in omaggio e a riconoscimento di tutti gli uomini e le donne vittime della guerra civile, e, in seguito, della dittatura franchista, per la loro difesa dei principi e dei valori democratici, così come di quelli che con il loro sforzo a favore dei diritti fondamentali, della difesa delle libertà pubbliche e della riconciliazione tra gli spagnoli, resero possibile il regime democratico instaurato con la Costituzione del 1978.

2. I poteri pubblici promuoveranno e appoggeranno la celebrazione di atti commemorativi che stimolino la riflessione su quei fatti e il ricordo e il riconoscimento del lavoro di quelle persone, associazioni e istituzioni”.

Memoria storica è, pertanto, un concetto che si è trasformato negli ultimi tempi in uno dei temi chiave del dibattito politico (e civile) in Spagna e, senza dubbio, in uno dei più polemici.

In effetti, contemporaneamente alle varie iniziative prese in ambiti molto diversi per ricostruire il passato (la nostra storia), lo stesso concetto “*memoria storica*” è stato oggetto

· Il presente testo corrisponde, in sostanza, con la prima parte del mio intervento al seminario “Razzismo e negazionismo: luoghi paradigmatici di tutela penale della memoria storica”, tenutosi a Modena il 10 aprile 2008. Ringrazio i Professori Massimo Donini e Luigi Foffani per il gentile invito a partecipare a tale seminario e le loro interessanti osservazioni, così come i componenti la Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, i membri del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia e la Prof.ssa Fronza (anch'essa relatrice nel seminario), per l'interessantissimo dibattito a molti voci che ha avuto luogo.

¹ Traduzione a cura della dottoressa Gabriella Liberatori ed il dottore Vico Valentini, Dipartimento di scienze giuridiche, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

di diverse puntualizzazioni e critiche.

La più ricorrente di dette critiche è che la *memoria storica* è, di per sé, un concetto caratterizzato da soggettivismo, quando non da pura e interessata parzialità, cioè, per dirla in poche parole, che la *memoria storica* non è Storia.

Da questo punto di vista, come ha segnalato Gustavo Bueno: “la memoria storica può solo avvicinarsi all'imparzialità quando cessa di essere memoria e diventa semplicemente Storia”.

Ciò nonostante, la dichiarazione del 2006 come “anno della memoria storica” non è stata né l'ultima, né la più importante delle iniziative parlamentari su tale questione.

In questo senso, per continuare citando filosofi, potremmo ricordare che Nietzsche, nella sua opera “*Sull'utilità e il danno della storia per la vita*”, segnalava che “*solo chi costruisce il futuro ha il diritto di giudicare il passato*”.

E, effettivamente, coloro che stanno costruendo il futuro (almeno in teoria), vale a dire i membri del Parlamento spagnolo, hanno deciso di giudicare il passato e il risultato è stata la nascita della (mal denominata) *Legge di memoria storica*; in realtà, si tratta della *Legge 52/2007 del 26 dicembre, con la quale si riconoscono e ampliano i diritti e si stabiliscono misure in favore di coloro che subirono persecuzioni e violenze durante la guerra civile e la dittatura (B.O.E. del 27 dicembre)*.

Detta normativa, al di là del giudizio che secondo me può meritare (nelle conclusioni accennerò qualcosa sulla mia opinione al riguardo) pone, senza dubbio, una pietra miliare dei nostri 30 anni di democrazia costituzionale e fornisce un elemento di indubbio interesse capace di –in linea con l'art. 1.2 della Legge 24/2006- stimolare la riflessione sulla nostra Guerra Civile e il periodo franchista.

Ciò nonostante, mi sembra fondamentale mettere in evidenza che non è la prima volta che nella legislazione spagnola la *memoria storica* diventa una componente importante e, precisamente, questo sarà l'oggetto centrale di queste pagine.

Ciò perché il legislatore del 2007 non è stato il primo a legiferare sul passato, ma, dalla fine della guerra, si sono succedute misure legislative che, in un modo o in un altro, hanno offerto una visione molto parziale di tali avvenimenti e che, pertanto, a parte l'essere, in pratica, uno strumento di repressione, supponevano, dal punto di vista simbolico, una chiara dimostrazione della versione che i vincitori avevano (e hanno voluto imporre) dei fatti.

In questo senso, quando si dice che è la prima volta che si legifera sulla *memoria storica* si sta dimenticando che anche il franchismo lo ha fatto. Certamente non era questa la sua finalità prioritaria, però è indiscutibile che si sia avuta una serie di leggi e di documenti nel primo dopoguerra (anni 1939-1945) che implica, a suo modo, una ricostruzione di quanto successo negli anni precedenti.

Le pagine seguenti hanno precisamente questo obiettivo: analizzare brevemente come è stato gestito il nostro passato (o la memoria del nostro passato) da parte del regime franchista; come cercava di imporre la sua visione dei fatti; come, quando imponeva sanzioni, cercava di giustificarsi a ogni costo; come, insomma, utilizzò il diritto in funzione

di revisione storica mentre scatenava la repressione sui vinti.

A tal fine, il presente lavoro si struttura nel modo seguente:

In primo luogo, com'è logico, prima di parlare della gestione della *memoria storica* in Spagna, si deve parlare della gestione del passato, vale a dire, della II° Repubblica, la Guerra Civile e il franchismo, sempre con le limitazioni derivanti dal carattere giuridico e non storiografico di questo lavoro (e, come diremo al momento opportuno, delle peculiarità dell'approccio storiografico a tali eventi).

In secondo luogo, parleremo della gestione da parte del franchismo di questi avvenimenti storici, attraverso l'esame di ciò che possiamo trarre dalla legislazione repressiva dell'epoca, specialmente dalla *Legge sulle responsabilità politiche* del 9 febbraio 1939, della *Legge di epurazione dei funzionari pubblici* del 10 febbraio 1939 e della *Legge di repressione della massoneria e del comunismo* del 1 marzo 1940.

Infine, per quanto riguarda questo secondo paragrafo, analizzeremo l'enorme importanza che a questi fini può darsi alla denominata "Causa generale", documento nato, come vedremo, dal Decreto del 26 aprile 1940 "*per concedere ampie facoltà al "Fiscal del Tribunal Supremo" per procedere a istruire "Causa Generale", in cui si raccolgono le prove dei fatti delittuosi commessi in tutto il territorio nazionale durante la dominazione rossa*".

In terzo e ultimo luogo, tenteremo una valutazione di tale gestione della *memoria storica* da parte del franchismo, confrontandola brevemente con gli aspetti più rimarchevoli della Legge 52/2007, la sua evoluzione e il suo contenuto.

II. LA PROBLEMATICHE DELL'OGGETTO DELLA MEMORIA STORICA: QUALE PASSATO?

"Gli uomini, quando si parla loro di verità e di giustizia, si trovano sempre in un'oscura incertezza sul fatto se sia un giudice o un fanatico colui che si rivolge loro. Per questo ci sarà di che discolparli quando hanno accolto sempre con particolare benevolenza quei "servitori della verità" che non possiedono né la volontà, né la forza di giudicare e che si dedicano al compito di cercare il riconoscimento "puro e senza conseguenze" o, più esplicitamente, la verità che non porta ad alcun risultato".

F. Nietzsche, "*Sull'utilità e il danno della storia per la vita*"

La Guerra Civile spagnola ha generato una tale quantità di letteratura storiografica (e di letteratura *stricto sensu*) che solo la II° Guerra Mondiale la supera in numero di pagine.

Ciò nonostante, al contrario di quello che accade con il conflitto mondiale, non c'è una versione *consolidata* di ciò che è successo, ma praticamente tutti gli anelli della catena di avvenimenti che condussero alla guerra e al franchismo rivestono significati distinti in funzione dell'opera che ci proviamo a leggere o, per meglio dire, dello storico che in concreto l'affronta e, soprattutto, della sua ideologia (più o meno esplicita).

Risulta, in questo senso, molto complicato guadagnare una visione oggettiva dell'epoca repubblicana e della guerra, essendo posto sotto giudizio qualunque aspetto di quel

contesto storico.

Non è pretesa delle seguenti righe né prendere partito per qualcuna delle linee storiografiche (o ideologiche) esistenti sulla materia, né fornire una versione personale della Storia di Spagna nel XX secolo, ma, semplicemente, ricordare alcuni dei suoi aspetti fondamentali.

Cominciamo, logicamente, col 1931 e con l'instaurazione della Repubblica. Non entreremo nella spiegazione del carattere *rivoluzionario* o no della nascita del progetto repubblicano, ma, semplicemente, faremo una breve menzione del suo maggior apporto alla nostra storia, la Costituzione del 9 dicembre.

Questa, dal suo primo articolo: (*“La Spagna è una Repubblica democratica di lavoratori di ogni classe, organizzata in regime di Libertà e di Giustizia. I poteri di tutti i suoi organi emanano dal popolo”*) lasciava emergere chiaramente la direzione che il Costituente voleva imprimere alla nascente Repubblica. L'elenco dei diritti sociali o l'esistenza di un controllo giurisdizionale di costituzionalità sono, d'altra parte, alcuni degli elementi che la trasformano in una pietra miliare del nostro costituzionalismo.

Ciò nonostante, questo valore giuridico della Costituzione del 1931, è stato oscurato, dal punto di vista storiografico, da altre disposizioni, come ad es. l'art. 26, il cui contenuto, fra le altre cose, disponeva:

(...) Lo Stato, le regioni, le province e i Municipi non manterranno, favoriranno, né aiuteranno economicamente le Chiese, Associazioni e Istituzioni religiose. Una legge speciale regolerà la totale estinzione, in un termine massimo di due anni, del patrimoni del Clero.

Si sciogliono quegli ordini religiosi che, per statuto, impongano, oltre ai tre voti canonici, un altro speciale di obbedienza ad una autorità diversa da quella legittima dello Stato. I loro beni saranno nazionalizzati e destinati a fini di beneficenza e di insegnamento.

I restanti ordini religiosi obbediranno ad una legge speciale votata da questa Corte Costituente e adeguata ai seguenti fondamenti:

1. Scioglimento di quelli che, per le loro attività, costituiscono un pericolo per la sicurezza dello Stato (...)

4. Proibizione di esercitare attività di industria, commercio o insegnamento (...)

I beni degli ordini religiosi potranno essere nazionalizzati”.

Questo articolo –punta di diamante dell'intento del Costituente repubblicano per liberarsi dallo storico peso della Chiesa Cattolica nella società spagnola- è all'origine di alcuni degli aspetti più salienti della Guerra Civile e della dittatura franchista.

Procediamo -sempre nel periodo repubblicano- e ricordiamo gli *avvenimenti* dell'ottobre 1934.

Uso il termine *avvenimenti* perché è un concetto neutro, dato che il modo di riferirsi a questi eventi ci dice molto circa la posizione dell'autore che ne fa narrazione. *Fu una*

rivoluzione quello che successe durante quei giorni? o un colpo di Stato? quale fu la responsabilità dei diversi partiti politici nello sviluppo degli avvenimenti?

La cosa certa è che l'insurrezione armata che si verificò nelle Asturie o la dichiarazione dello Stato Catalano ebbe come causa diretta l'avvento della CEDA (Confederazione spagnola delle destre autonome) al governo, dopo aver vinto le elezioni legislative quasi un anno prima. In questo senso, oltre la polemica sulle suddette elezioni del 1933, ciò che successe nell'autunno del 1934 costituì in definitiva un eccellente alibi per la repressione che seguì la guerra.

Vedremo quale versione offra la legislazione franchista di questi fatti in un paragrafo autonomo. Per il momento, arriviamo fino alla vittoria del Fronte popolare e al clima prebellico del primo semestre del 1936; qui, davvero, risulta praticamente impossibile destreggiarsi dietro a un approccio oggettivo ai fatti tra le diverse versioni esistenti sugli episodi che precedettero la guerra.

Sulla guerra in sé, si può dire poco che riesca ad esprimere l'ampia dimensione tanto del conflitto inteso da una prospettiva puramente *bellica* (vale a dire dei morti in combattimento), quanto dei morti in ambedue le retroguardie.

C'è una frase (attribuita, ignoro se a ragione, a Stalin) che dice: *“una morte è una tragedia, un milione di morti è solo una statistica”*. Questa massima, di un cinismo da brivido, riesce tuttavia a porre in rilievo la non *misurabilità quantitativa* della nostra guerra (di nessuna guerra).

Per questa ragione, non starò qui ad esporre le cifre del conflitto (e qui, di nuovo, vi sono interminabili discussioni fra gli storici), né a tentare di identificare quale delle due parti fu più sanguinaria.

D'altra parte, conviene ricordare – rispetto a quello che dopo dovrà dirsi - alcuni dei fenomeni di violenza che, in modo più o meno organizzato, accaddero in questi anni:

- *Los paseos*, vale a dire, l'attività svolta da gruppi armati che assassinavano sistematicamente persone (in genere sostrate dalle loro case, di notte) per ragioni che vanno dal confronto ideologico fino alla pura aleatorietà, passando per meri rancori personali.
- *Las sacas* o sottrazioni di detenuti dalle carceri per ucciderli (naturalmente senza processo).
- La *Checas*, termine che deriva dalle lettere dell'alfabeto cirillico *ЧК*, iniziali, a loro volta, de la *[Всероссийская] чрезвычайная комиссия [по борьбе с контрреволюцией и саботажем]*, cioè la *Commissione straordinaria (di tutte le Russie per combattere la controrivoluzione e il sabotaggio)* creata nel 1917 come mezzo per la repressione dei controrivoluzionari. Durante la nostra guerra, *“las checas”* erano legate ad un determinato partito politico o sindacato ed esercitavano attività di detenzione, interrogatorio, giudizio ed esecuzioni sommarie.

Tutti questi fenomeni, uniti ai combattimenti, l'esilio, le penose condizioni di vita dei civili, etc. compongono le terribile affresco del momento più tragico della nostra storia.

Non smette di crearsi in me una sensazione sgradevole per aver fatto un riassunto tanto banale quanto asettico di avvenimenti tanto complessi; comunque conveniva tanto

ricordare questi dati storici, quanto richiamare l'attenzione sulla complessità della loro interpretazione in chiave non ideologica.

Insomma, al momento di affrontare un tema come quello della *memoria storica*, si deve mettere in conto non solo quel che è successo, ma *come possiamo interpretare quel che è successo*, perchè la memoria è un modo di (re)interpretazione. Nel caso della Storia di Spagna nel XX secolo, ciò si traduce in una serie di fatti (come quelli prima descritti) e in una molteplicità di possibili interpretazioni.

Vediamo in seguito come è stata gestita la *memoria storica* durante il franchismo (sempre dal punto di vista legislativo, vale a dire, trascureremo gli indottrinamenti educativi, la propaganda etc.), prima di entrare nella gestione della *memoria storica* nella legge del 2007.

III. LA REPRESSIONE FRANCHISTA E LA SUA GESTIONE DELLA MEMORIA STORICA: LA MEMORIA DI CAINO.

La legislazione repressiva che seguì la vittoria franchista nella Guerra Civile, a parte consentire la eliminazione sistematica dei vinti (con un'efficacia terrificante), costituiva un mezzo di rielaborazione degli avvenimenti degli anni precedenti. Vale a dire, la legislazione del primo dopoguerra non solo puniva gli avversari, ma reinterpretava gli eventi, ovviamente autogiustificandosi.

Vediamo alcuni esempi.

La *Legge sulle responsabilità politiche del 9 febbraio 1939* (BOE del 13 febbraio 1939), elemento fondamentale nell'attività repressiva del franchismo, segnalava, nella sua esposizione dei motivi, tra le altre cose:

“Il Governo (...) considera giunto il momento di promulgare una Legge sulle responsabilità politiche, che serva a liquidare le colpe di questo tipo, contratte da coloro che contribuirono con atti od omissioni gravi a sobillare la sovversione rossa”.

L'utilizzazione del termine *sovversione* già denota che, dalla prospettiva dei vincitori, i rossi siano arrivati a distruggere un ordine *legittimo*. Questo è un primo aspetto che denota la finalità non solo repressiva, ma anche autogiustificativa, di detta norma.

In effetti, leggendo l'articolo 1 della Legge sulle Responsabilità Politiche, comprendiamo a cosa stava pensando il legislatore franchista parlando di *sovversione rossa*.

Così recita il suddetto precetto:

*“Si dichiara la responsabilità politica delle persone, sia fisiche che giuridiche, che **dal primo ottobre 1934** e prima del 18 luglio 1936 hanno contribuito a creare o aggravare la sovversione di ogni genere di cui si è resa vittima la Spagna e di coloro che, a partire dalla seconda di tali date, si sono opposti o si oppongono al Movimento Nazionale con atti concreti o con grave passività”.*

Come osserviamo nel frammento evidenziato in grassetto, per il legislatore franchista la data chiave è il 1° ottobre 1934, il giorno in cui – da questa prospettiva- cominciò la

sovversione rossa.

Abbiamo qui, pertanto, un primo esempio della gestione della *memoria storica* della II° Repubblica e della Guerra Civile da parte del legislatore franchista.

La risposta alle domande che abbiamo formulato nel paragrafo precedente rispetto agli avvenimenti dell'ottobre 1934 è chiara in questa Legge: vi fu una sovversione, un colpo di Stato, una reazione armata a fronte di un governo legittimo.

Da questo punto di vista (tenuto ultimamente, in modo entusiasta, da alcuni pseudostorici), la parte rossa sarebbe stata la prima ad iniziare le ostilità e a colpire la legalità repubblicana, non accettando l'entrata della CEDA al governo (origine del sollevamento dell'autunno 1934), quando questa formazione politica vinse legittimamente le elezioni. O, ciò che è lo stesso, la guerra e l'arrivo al potere del franchismo, era considerata in qualche modo giustificata per quanto successo 5 anni prima.

L'articolo 1 della Legge sulle responsabilità politiche, insomma, si sforzava di far notare che *tutto* era cominciato nel 1934. Siamo davanti ad un primo esempio di questo "parossismo dell'autogiustificazione", che così bene identificava Carl Schmitt in tutte le guerre civili e che connoterà gran parte della legislazione franchista del primo dopoguerra, come stiamo indicando.

Essendo l'oggetto di questo lavoro la *memoria storica* e non la legislazione franchista in sé stessa, passeremo ai restanti aspetti interessanti in questo senso della Legge sulle responsabilità politiche, trascurando altri ugualmente affascinanti. Basta citare solo, in questo senso, la punizione della *passività grave* in opposizione al Movimento Nazionale – espediente che servì per un'arbitraria epurazione di innumerevoli persone sulle quali non pendeva nessuna altra imputazione – o l'attenuante consistente nell'"*aver perso un figlio o un padre per morte nella campagna in difesa del Movimento, o aver avuto assassinato, in zona rossa uno dei genitori o un figlio del responsabile*" (art. 6. 5°), attenuante il cui contenuto ci porta alla mente uno degli aspetti più tragici di tutte le contese fratricide, quella delle famiglie con membri in ambedue gli schieramenti.

Passiamo, pertanto, all'art. 2 della Legge sulle responsabilità politiche, che dispose la dichiarazione di illegalità di tutti i partiti politici, sindacati, etc. contrari al partito *nazionale*, i quali occupavano più del 60% dei seggi parlamentari dell'organo legislativo repubblicano dopo le elezioni del 1936.

Da ciò deduciamo che, così come la Legge riteneva legittime le elezioni del 1933, nelle quali vinse la destra, quelle del 1936 (certamente) le considerava illegittime. Naturalmente accettare la volontà dell'elettorato, non era lo scopo del legislatore franchista. Lo scopo era prenderla in considerazione *pro domo sua*; per questo, come vedremo, la legge riconosce come valide solo le elezioni che condussero alla crisi del 1934, e non quelle che condussero alla guerra stessa.

Questa curiosa valutazione della volontà dell'elettorato può vedersi riflessa, ugualmente, nell'articolo 7 della norma, nel quale si considerava circostanza aggravante della responsabilità politica la "*considerazione sociale, culturale, amministrativa o politica (dell'accusato) quando per quella possa essere considerato un elemento importante o prestigioso nella vita nazionale, provinciale o locale, nella sua rispettiva attività*".

Forse, pensava il legislatore, la parte della società che aveva appoggiato il Fronte Popolare era stata ingannata da questa classe di soggetti particolarmente prestigiosi e colti (però, in tal caso, perché non era successo lo stesso nel 1933?). O, forse, semplicemente, aveva pensato già dal primo momento che una società dalla quale si eliminano i suoi elementi culturalmente più avanzati è più facile da governare autoritariamente.

Infine, rispetto alla Legge sulle responsabilità politiche, merita richiamare l'attenzione sull'art. 9 che recita così:

“In casi eccezionali in cui i fatti realizzati dall'imputato rivestano carattere di straordinaria gravità, i Tribunali potranno proporre al Governo la perdita della Nazionalità spagnola (...).”

Questa previsione si completa con la sua spiegazione nella Esposizione dei motivi, nella quale si dice che questi accusati *“non meritano l'onore di continuare ad essere spagnoli”*.

Può sembrare a prima vista curioso che la più grave sanzione che si poteva imporre, in accordo con la Legge sulle responsabilità politiche, fosse quella della perdita della nazionalità; però, a bene guardare, ciò risulta perfettamente coerente.

In primo luogo, dalla prospettiva simbolica, il legislatore sta rendendo palese cosa sia *“essere spagnolo”* (o per meglio dire, cosa sia *non essere spagnolo*). E questo è qualcosa che eccede la pura legislazione penale per collegarsi con elementi di altro tipo.

Essere spagnolo è, secondo la Legge sulle responsabilità politiche, un onore che non meritano coloro che si oppongono al Movimento nazionale (forse quel 60% di elettorato che appoggiò i partiti resi illegali), con ciò identificando, pertanto, nazionalità e ideologia, nello stile di molti altri regimi autoritari.

In secondo luogo, da un punto di vista più pragmatico, un esiliato (e l'esilio è stato uno degli altri grandi drammi della nostra guerra) spogliato della sua nazionalità diventa un apolide, cosa che ha (e c'è da immaginare che il legislatore del 1939 era cosciente di ciò) conseguenze indubbie. Basta pensare agli esiliati spagnoli che finirono in campi di concentramento nazionalsocialisti durante la II° Guerra Mondiale per essere considerati, appunto, apolidi (con il pieno consenso delle autorità franchiste), per renderci conto che al di là delle affermazioni sul piano simbolico, la previsione dell'art. 9 era, effettivamente, una sanzione molto grave.

Il giorno seguente la promulgazione della Legge sulle responsabilità politiche, fu promulgata la *Legge di epurazione dei funzionari pubblici* (BOE del 14 febbraio 1939), con la quale poteva essere epurato il funzionario che avesse commesso *qualsiasi* azione od omissione *di carattere antipatriottico* (art. 9).

Questa norma costituiva, conseguentemente, un complemento della precedente, però, certamente, non rappresentava nessuna novità nella realtà del conflitto civile, dato che 3 anni prima (ossia solo 4 giorni dopo l'inizio della guerra) la parte repubblicana aveva emesso un decreto mediante il quale si disponeva la *“dimissione di tutti gli impiegati che avessero partecipato al movimento o fossero notoriamente nemici del regime”* (art. 1).

Come vediamo, non fu una scelta esclusiva della parte vincente né la denominazione di

sovversivo rivolta alla parte rivale, né l'epurazione dei funzionari dalle loro rispettive amministrazioni. Più avanti vedremo che neppure gli eccessi e le atrocità furono patrimonio esclusivo dei vincitori.

Un anno più tardi, arrivò il turno della legislazione specifica sulla massoneria e sul comunismo, con la *Legge di repressione della massoneria e del comunismo* del 1° marzo 1940 (BOE del 2 marzo 1940). Di nuovo non entreremo qui nel contenuto punitivo della norma, ma solo nella versione offerta sul regime repubblicano e sulla guerra.

Nell'esposizione dei motivi, si accusa, da una parte, la massoneria di essere stata dietro diversi fatti storici che vanno dalla "perdita dell' impero coloniale" alla "caduta della Monarchia costituzionale" e, dall'altra, si accusa il comunismo (vedremo immediatamente l'onnicomprensivo concetto di comunismo che utilizzava il legislatore del 1940) di avere l'obiettivo di "fare della nostra Spagna il satellite e lo schiavo della criminale tirannia sovietica".

Data questa visione della massoneria e del *comunismo* (quella imperante durante il franchismo, a volte fino al grottesco), si criminalizza il mero fatto di appartenere ad ambedue (art.1), con condanne alla "reclusione minore" o, anche, alla "reclusione maggiore" (in caso di concorso di qualche aggravante), come dispone l'art. 5.

Dall'altro lato, occorre sottolineare la definizione che si dà nell'art. 4 di *comunismo*, secondo la quale "si considerano comunisti gli istigatori, dirigenti e collaboratori attivi delle attività o della propaganda sovietica, trozkista, anarchica o simili".

Nella visione del legislatore, conseguentemente, *comunismo* è un concetto che comprende diverse tendenze all'interno della sinistra che, naturalmente, non hanno nulla in comune. È, piuttosto di essere sarcastico che, per esempio, un anarchico possa essere considerato *comunista*, quando, durante la guerra, si moltiplicarono le azioni di eliminazione fra i due fronti. Ugualmente, la storia del POUM può illustrare molto bene come (e quanto) ha ragionato il legislatore franchista –per così dire- *per modum unius*.

Ad ogni modo, a mio parere, l'aspetto più interessante della gestione della memoria storica della II° Repubblica e della Guerra Civile da parte del franchismo non è strettamente normativo, vale a dire, non si incontra nelle tre norme prima menzionate, nonostante esse costituiscano importanti elementi di *revisione* di quegli avvenimenti storici.

L'elemento più interessante è, a mio modo di vedere, la "Causa Generale", il cui valore, in questo senso, è incalcolabile. Vediamo perché.

Il 26 aprile 1940, fu promulgato un Decreto che attribuiva *ampie facoltà al "Fiscal del Tribunal Supremo" di procedere a istruire "Causa Generale", in cui si raccolgono le prove dei fatti delittuosi commessi in tutto il territorio nazionale durante la dominazione rossa*" (BOE 4 maggio 1940).

L'esposizione dei motivi non può essere più eloquente:

"Alla Storia e al Governo dello Stato interessa possedere un' esauriente e completa informazione sulla criminalità esistente sotto il dominio marxista (...) importa che tali indagini, condotte con la denominazione di "Causa Generale"acquisiscano la loro vera

importanza, comprendendo tutta l'estensione e l'intensità che raggiunse la delinquenza, ma sintetizzando l'insieme delle verifiche che per le loro similitudini e le loro coincidenze tradiscono un piano prestabilito, frutto di una stessa ispirazione al servizio degli ideali più perversi".

Effettivamente, la finalità della "Causa Generale" fu, principalmente, di giustificazione, e, più che costituire una vera e propria investigazione giudiziale, fu un dossier, si direbbe oggi, di autentica *memoria storica*.

La Storia era, come vediamo, uno dei destinatari del suo contenuto e così la intesero tanto la Fiscalía del Tribunal Supremo quanto Eduardo Aunós, Ministro della Giustizia in quei giorni, quando nel dicembre del 1943 presentarono l'*Anticipo dell'informazione istruita dal Pubblico Ministero*, vale a dire, l'antico informativo della Causa Generale.

Come documento, questo anticipo informativo della Causa Generale è storicamente impagabile. E, naturalmente, in assoluto nasconde la sua finalità di offrire "la nuda verità" sulla Guerra Civile all'opinione pubblica, cioè la sua finalità di giustificazione del franchismo (insomma, la sua funzione propagandistica). Nonostante quello (o precisamente per quello) risulta assolutamente affascinante.

Cominceremo trattando alcuni degli aspetti più interessanti del prologo del Ministro della Giustizia, che inizia così:

"La Storia le cui testimonianze si presentano nelle pagine seguenti non è così remota da aver dissipato la sua luce sinistra . In realtà, gli spagnoli adulti hanno vissuto durante il triennio in cui durò il nostro conflitto la parte più pungente e angosciata della nostra vita collettiva (...).

Un così breve lasso di tempo è stato sufficiente perché la veemenza, indignata, esprimesse la sua offesa e fulminasse la sua profonda condanna. Gli impulsi irrefrenabili hanno riversato tutto il loro deposito di giustissime irritazioni, e, una volta alleggeriti da questo peso, gli spagnoli sono tornati ad un'andatura normale".

Di questa introduzione, sottolineerei due cose: come Aunós giustifica nell'ultimo paragrafo le reazioni contro la parte vinta (con la conclusione – come sappiamo, del tutto falsa – che il popolo spagnolo aveva già superato questa tappa), e come presenta le testimonianze contenute nella Causa Generale come *Storia* (con l'iniziale maiuscola).

Ciò nonostante, risulta molto interessante un altro paragrafo in cui il Ministro della Giustizia giustifica in modo altisonante questo documento (messo in evidenza nel mio grassetto):

"Nessuno, che legga chiaramente nella nuda verità che con questo libro consegna all'opinione mondiale il Nuovo Stato, potrà attribuire la sua pubblicazione ad altro motivo che quello che lo ispira. Né si tratta di rimuovere piaghe che stanno cicatrizzandosi, né di mantenere costante un rogo in cui si inceneriscono i migliori sentimenti degli spagnoli.

Si deve, invece, da parte di uno Stato rafforzato successivamente dal dolore, per la vittoria e per la saggia direzione del suo insostituibile Capo, indicare documentalmente il vero accadimento dei fatti che riempiono di lutti e di obbrobrio la nostra Patria. Ci

spinge l'obbligo di lasciare ferma la colpevolezza di coloro i quali produssero o facilitarono la criminalità ambientale che si instaurò in Spagna.

E questo lavoro che ci grava si pone in essere solo per ragioni di stretta necessità, che ci spingono a dare al Mondo una giustificazione, non della nostra politica, non della nostra gestione governativa, bensì di questa consapevolezza sana e universale che, senza leggere le argomentazioni e le prove che pubblichiamo in seguito, già ci concesse dal primo giorno l'alto della sua opinione e la repulsione di quanto ci era contrario.

Andiamo poi a dar ragioni affinché questa sana opinione prosegua al di là delle nostre frontiere, consegnando un'adesione che mai ci ha stata negata".

Forse sono gli anni trascorsi da questo documento (è facile, certamente, giudicare con tutto il bagaglio storico di 70 anni), però i paragrafi precedenti presentano aspetti veramente insoliti.

Oltre alla pomposa denominazione di "Nuovo Stato" che si dà al regime franchista, si mette in risalto che la finalità della Causa Generale non è quella di aprire ferite (le stesse ferite che fino ad oggi non si considerano guarite e che in quei giorni, certamente, non lo erano), ma consegnare la nuda verità all'opinione mondiale.

La finalità, allora, è che questo Mondo, che mai ha cessato di dispensare il suo appoggio al *Nuovo Stato*, comprenda, attraverso le prove che si portano, che si tratta di uno Stato legittimato dai fatti, dalla Storia, dalla nuda verità.

Essendo nel 1943, questo "Mondo" erano le potenze dell' "Asse"? o tanto lungimiranti erano i politici franchisti dell'epoca che già prevedevano che sarebbero arrivati i tempi in cui avrebbero avuto bisogno di giustificare moltissimo un regime come questo Nuovo Stato, in un Mondo recuperato alla democrazia dopo l'incubo del totalitarismo? L'unica cosa certa è che, come vediamo, questo prologo si rivolge solo a questa opinione mondiale, a questo mondo che mai ha negati (nella visione del Ministro di Giustizia) il suo conforto e non ai cittadini spagnoli (è da supporre che il ministro non lo intendeva necessario, nella misura in cui la legislazione penale del dopoguerra già era riuscita a mantenere ben uniti gli spagnoli).

Selezionamo, allo stesso modo, alcuni frammenti della nota esplicativa sulla Causa Generale, mettendo in evidenza, in grassetto, i loro aspetti più rilevanti:

*"La Causa Generale nata con Decreto 26 aprile 1940, ratificato con Decreto 9 giugno 1943, attribuiva al "Ministero Fiscal", subordinato al Ministero della Giustizia, l'onorevole e delicata missione di fissare con un processo informativo fedele e veritiero per la conoscenza da parte dei Poteri pubblici e **nell'interesse della Storia**, il senso, la portata e le manifestazioni più evidenti dell'attività criminale delle **forze sovversive** che nel 1936 attentarono apertamente contro l'esistenza e i valori essenziali della Patria, salvata in extremis, e provvidenzialmente, dal Movimento di Liberazione.*

*Nel compimento della sua missione, la Causa Generale che riveste **carattere esclusivamente informativo**, esercita le sue funzioni investigative in quella parte del territorio spagnolo che era sottomessa alla dominazione rossa.*

La presente relazione, che riflette, con carattere dimostrativo e circoscritto, alcuni dei

risultati ottenuti, permette di anticipare delle conclusioni evidenti:

La guerra civile, sviluppata in Spagna dal 1936 fino al 1939, portò allo scoperto tutta la capacità criminale di un Regime politico che sosteneva di difendere la libertà e proclamava il rispetto dei diritti inerenti la personalità umana.

Il Fronte Popolare, da quando assunse il Potere a seguito delle elezioni del febbraio 1936 – falsate nel loro secondo turno proprio dal Governo di Azaña-, esercitò una vera tirannia dietro la maschera della legalità, e rese del tutto impossibile, con la sua campagna di dissoluzione nazionale e con gli abusi che commetteva o tollerava, la convivenza pacifica tra gli spagnoli. Il Sollevamento Nazionale era inevitabile, e sorse come ragione estrema di un popolo a rischio di annichilimento, opponendosi alla dittatura comunista che minacciava di essere imminente. Al verificarsi, il 18 luglio 1936, di questo legittimo movimento di difesa, capeggiato dal Generale Franco, il Governo rosso portò la sua crudeltà ad estremi difficilmente immaginabili, avvalendosi di propri agenti ufficiali – improvvisati da quel Governo di fronte alla passività e alla repulsione quasi unanime delle istituzioni di Ordine Pubblico esistenti- e lasciando briglia sciolta ai bassi istinti delle moltitudini, armate dallo stesso Governo, e di numerosi delinquenti comuni, dotati ugualmente di armi e di autorità, diffuse il terrore in tutta la Spagna sottomessa al marxismo (...).

Questo quadro espressivo del comportamento del Regime vinto costituisce una verità storica indiscutibile. Ma, se non bastasse la notorietà di questi fatti, l'investigazione dei Magistrati del Pubblico Ministero, istruttori della Causa Generale, dimostra la criminalità del Fronte Popolare, davanti al Mondo e davanti alla Storia, con la massima garanzia di verità e certezza.

*Non si insiste nel momento attuale su casi già esposti e argomenti addotti a tempo debito sulla illegittimità, tanto nell'ottenimento del Potere, quanto nell'abusivo esercizio dello stesso da parte del Fronte Popolare. Questa relazione è fondamentalmente rivolta a porre in rilievo la criminalità del richiamato conglomerato politico durante la contesa civile spagnola. E rappresenta un'anticipazione informativa, che si riduce unicamente a determinati aspetti ed episodi di particolare interesse, dedicando un'attenzione privilegiata a Madrid, che, come capitale di un Governo che pretendeva di essere legittimo e come sede del movimento socialdemocratico, che era solito ammantarsi di sensatezza e moderazione, avrebbe fatto presumere da parte delle sue Autorità e delle sue personalità politiche **una condotta più conforme al diritto internazionale**".*

Questa è, insomma, la conclusione della Causa Generale: la guerra fu giusta perché il governo repubblicano era illegittimo. Di nuovo si compie la massima di Schmitt secondo cui "la guerra civile è il paradigma della guerra che si autoproclama giusta".

In questo modo, sempre *nell'interesse della Storia* (non a caso, questo dossier, avendo formalmente l'apparenza di un procedimento sommario, aveva un carattere meramente informativo), la Causa Generale intende dimostrare l'illegittimità del risultato delle elezioni del 1936, la connessione tra il Fronte Popolare e il totalitarismo sovietico e, in generale, i crimini contro l'umanità commessi dal Governo nato da quelle elezioni (e dalla parte rossa durante la Guerra).

La Causa Generale presenta davanti al Mondo e alla Storia questa "verità

indiscutibile” divisa in tredici parti, ossia:

1. Assassinio di Calvo Sotelo
2. José Antonio Primo de Rivera.
3. Terrore anarchico.
4. “Las Checas”.
5. Persecuzione religiosa.
6. Omicidi nel Carcere Modelo.
7. Incarcerati e uccisi.
8. Terrore poliziesco.
9. Influenza sovietica.
10. Esercito Rosso.
11. Giustizia Rossa.
12. Il Patrimonio Nazionale.
13. Altri aspetti.

Come possiamo osservare, si tentava di dare una visione completa dei morti, delle stragi, etc. avvenute durante gli ultimi tempi della Repubblica e durante i tre anni di Guerra Civile (sempre nella zona “rossa”).

A tal fine, la Causa Generale comincia (capitoli I e II) con i risultati delle indagini sulla morte di Calvo Sotelo e di José Antonio Primo de Rivera –i quali diventeranno, durante il franchismo, autentiche icone-, includendo ogni tipo di testimonianze, estratti del dal Diario delle sessioni del Congresso, fotografie delle autopsie, etc.

Dopo questo riassunto sulle due morti con maggiore significato politico, il capitolo III è dedicato al “terrore anarchico”: l’organizzazione delle varie milizie armate, la loro composizione, l’appoggio che dava loro il Fronte Popolare (questione, questa, che interessava particolarmente il regime) e, soprattutto, si descrivono con ogni dettaglio i crimini che si attribuivano ai militanti “rossi” (incluso un raccapricciante allegato con fotografie dei cadaveri).

Il capitolo IV è dedicato a “*las checas*”, con riferimento alla loro composizione ed al loro funzionamento; e contiene un rapporto con l’indicazione del domicilio e dell’organizzazione a cui appartenevano), sulle “*checas*” madrilene, che raggiungono il numero di 224, numero certamente elevato, se teniamo conto che, come segnala il “*Fiscal*”:

“Sebbene durante la dominazione rossa operarono di fatto a Madrid centinaia di “checas”, saranno qui oggetto di espressa citazione solo quelle notoriamente riconosciute come tali durante il periodo rivoluzionario e debitamente coinvolte da indagini svolte dopo la liberazione della capitale, senza che siano incluse le semplici caserme delle forze di Ordine Pubblico, nè la Direzione generale di Sicurezza, nè i Commissariati di Polizia di distretto, nonostante i frequenti rilasci di detenuti che detti dipartimenti di polizia operarono in favore delle “checas” in virtù di ordini superiori.

Allo stesso modo si omette, per non rendere interminabile la lista, una lunga serie di caserme e centri politici la cui attività criminale – indagata anche giudizialmente- risulta meno evidente, per il minor numero o per la maggiore intermittenza delle uccisioni e delle detenzioni che lì si verificavano”.

Dopo questo elenco di “*checas*”, il Fiscal espone alcune testimonianze sulle torture,

maltrattamenti, esecuzioni sommarie, etc. ivi verificatisi, individuandone alcune delle più famose e riportando ogni tipo di documenti e fotografie sulle loro attività.

Il V capitolo è dedicato alla “persecuzione religiosa” e in esso, logicamente, si dà conto dei crimini commessi contro i religiosi, enfatizzando il fatto che la persecuzione cominciò lo stesso giorno dell’inizio della II Repubblica.

In effetti, in questo capitolo, il *Fiscal* si sforza di porre in evidenza che la Repubblica fu essenzialmente un regime anticattolico che fece tutto il possibile per distruggere la Chiesa. Come esempio, possiamo indicare proprio l’inizio di questo capitolo, che dice così:

“La Costituzione della Repubblica, instaurata in Spagna il 14 aprile 1931, stabiliva il principio di libertà di coscienza nel suo articolo 27, garantendo il diritto di professare e praticare liberamente qualsiasi religione, ma il Governo repubblicano, lungi dall’assicurare quella garanzia, permise che le masse, istigate da poteri occulti, celebrassero il cambio di regime con aggressioni alla religione cattolica, aggressioni tradottesì in assalti ai conventi”.

Per un regime cattolico come quello franchista, la questione era molto importante e la Causa Generale è molto esaustiva sotto questo aspetto, dividendo questo capitolo in varie parti perfettamente strutturate:

- A) Assalti a chiese e monasteri.
- B) Detenzioni e uccisioni.
- C) Sacrilegi e profanazioni.
- D) Distruzioni e saccheggi
- E) Pignoramenti.

Se sono esatti i dati di cui dispongo, non deve sorprendere questa prolissità, dato che 6.832 religiosi sarebbero stati assassinati durante la guerra, inclusi tredici Vescovi. Molti di detti assassini sono documentati ampiamente in questo capitolo V della Causa Generale.

I capitoli VI e VII, da parte loro, contengono il racconto delle “*sacas*” in diverse prigioni, delle uccisioni di massa di detenuti e di vari maltrattamenti ai quali erano sottoposti dalla parte “*rossa*”, con particolare attenzione a quanto accaduto nel Carcere Modello di Madrid il 23 agosto 1936 (capitolo VI) e con una menzione del caso, celebre fino ai giorni nostri, di Paracuellos de Jarama, divenuto un simbolo per il regime franchista.

I capitoli VIII, IX, X, e XI sono dedicati a una visione generale delle forze armate e di sicurezza della parte “*rossa*”, così come della sua amministrazione della giustizia, enfatizzando innanzitutto la potente influenza sovietica, (ricordiamo che il rischio di cadere in mano al totalitarismo sovietico era una delle giustificazioni della guerra da parte del franchismo), la brutalità della sua polizia, le uccisioni di militari non fedeli alla repubblica e “*la decorosa astensione della maggior parte della Magistratura e del “Ministerio Fiscal”, molti dei cui membri furono uccisi*” nel corso della Amministrazione di giustizia “*rossa*”, che “*esercitava il suo furore cieco giudicando con apparenti formalità processuali ed al servizio delle milizie e delle masse estremiste, le persone considerate nemiche dell’instaurazione della dittatura “rossa”.*

Da ultimo, i capitoli XII e XIII analizzano un insieme di varie questioni che vanno dalla distrazione di oro all’estero fino ad un’analisi della “*rilassatezza dei costumi e la*

dissoluzione della morale nella vita familiare e sociale nella zona marxista spagnola”, completandosi così l’investigazione della Causa Generale su tutto ciò che è successo nella zona “rossa” durante la guerra.

La conclusione della Causa Generale è la seguente:

“In definitiva, i crimini commessi dal Fronte Popolare nella parte della Spagna che era sottomessa al suo dominio rivestono una tale grandezza, che solo gli assassinati accertati raggiungono la cifra di 85.940, escluse, le perdite e le vittime della guerra”

Cosa possiamo concludere, da parte nostra, sulla Causa Generale? Si tratta solo di uno strumento propagandistico o riflette adeguatamente la realtà? Certamente, questa valutazione non spetta a noi farla, ma agli storici, che non sempre hanno la stessa opinione sul valore che deva darsi a questo documento.

Una volta lette le loro valutazioni, a mio parere, si potrebbero concludere due cose: in primo luogo, che la Causa Generale (come non poteva essere in altro modo) è tendenziosa e manipola dati *ad maiorem gloriam del Nuovo Stato*. L’ossessione di dimostrare la legittimità della guerra, il parossismo dell’autogiustificazione, ricorre (e condiziona) tutto il suo contenuto.

Invece, in secondo luogo, ci sono fatti indiscutibili. E molte delle atrocità riferite in questo documento lo sono. E’ probabile che la cifra di 85.940 assassinati nella zona “rossa” sia esagerata, però non si può dubitare della brutale persecuzione a cui si videro sottoposte molte persone in questi anni.

Per esempio, se prendiamo il caso di Paracuellos de Jarama, al di là di essere un'icona di esaltazione franchista, è certo che lì ci sono stati uccisioni di massa di detenuti. Che i seguaci del franchismo aumentino il numero dei morti (elevandolo a 12.000 nelle stime più esagerate) non deve nascondere il fatto che gli storici autorevoli come Ian Gibson contano oltre 2.000 gli assassinati.

In ogni modo, occorre ripetere che le cifre sono accessorie : ciò che è veramente essenziale è non dimenticare che fatti come questo ebbero luogo in tutta la Spagna durante la Guerra, e non solo nella zona controllata dai vincitori.

In questo senso, la Causa Generale è un gigantesco amalgama di verità, mezze verità, mezze bugie e bugie e come tale deve essere presa, ma non conviene sottostimare (come non conviene sovrastimare) il suo valore documentale come riflesso del fatto che, nella guerra civile (e sicuramente, in qualunque guerra), la barbarie non è mai un fenomeno esclusivo di una sola parte.

Ricapitolando, la valutazione che merita la gestione della memoria storica della II° Repubblica e della Guerra Civile da parte del franchismo è, come abbiamo visto, quella di una legislazione che, all’atto di sottomettere i vinti a una repressione di grave durezza, ricostruiva l’avvenimento e tentava di servire come copertura giustificativa tanto della sua attuazione durante la guerra, quanto della repressione.

Il Conte Ciano, Ministro degli Affari Esteri dell’Italia fascista, fu invitato dal regime franchista a visitare la Spagna, proprio dopo la vittoria nella guerra. Nel suo diario, annotava che Franco era un “essere strano” e che il panorama, con più di 350 esecuzioni

al giorno solo a Madrid e Barcellona e 10.000 condannati a morte in attesa di esecuzione, gli era sembrato “spaventoso”. E supponiamo che Ciano non era propriamente una persona facilmente impressionabile.

Forse era questa la convivenza per cui fu promulgata (secondo la sua esposizione dei motivi) la Legge sulle responsabilità politiche. Forse questo era il panorama che portò a far dire ad Aunós nella sua introduzione che nessuno al mondo oserebbe contestare al regime franchista la sua generosità aggiungendo:

“Chi non sa che in piena guerra si scarcerarono migliaia di condannati; chi dimentica che il ritmo di quelle libertà condizionali è continuato dopo la pace con una progressione crescente, fino a lasciare nelle carceri solo delinquenti di “diritto comune” sui quali pesavano gravissimi delitti, non potrà mai misurare la grandezza d’animo di chi regge i destini della Spagna per volontà di Dio e per il suo eroico spirito, sempre limpido e teso al servizio della Patria”.

Purtroppo per la società spagnola, questo spirito limpido e teso al servizio della Patria rimarrà al potere ancora 32 anni.

IV. DI NUOVO LEGIFERANDO SULLA STORIA: VERSO UNA MEMORIA DI ABELE?

“(...) Das bedeutet in concreto: nur mein Bruder kann mich in Frage stellen und nur mein Bruder kann mein Feind sein. Adam und Eva hatten zwei Söhne: Kain und Abel. So beginnt die Geschichte der Menschheit”.

Carl Schmitt, *Ex Captivitate Salus. Erfahrungen aus der Zeit 1945/47.*

La lunga notte di pietra –per citare la fortunata metafora del poeta gallego Celso Emilio Ferreiro– del franchismo si allungò per 40 anni, nei quali imperò la “nuda verità” della sua versione di quanto avvenuto nel periodo 1931-1939.

Ora, quando abbiamo visto infuriare la polemica sulla Legge 52/2007, pareva opportuno rendere manifesto, anzitutto, che non è la prima normativa che, in un modo o in un altro, interviene sulla Storia, tentando di imporre una visione su determinati fatti.

Però, d'altronde, veramente la Legge 52/2007 è una Legge di memoria storica?

A mio modo di vedere, vi sono enormi differenze tra una legislazione come quella descritta nel paragrafo precedente e l'attuale *Legge con la quale si riconoscono e ampliano diritti e si stabiliscono mezzi in favore di coloro i quali subirono persecuzioni o violenza durante la guerra civile e la dittatura*, per cui conviene esaminarle con cautela.

La più importante di tali differenze è che la Legge 52/2007 *non ha contenuto penale* (nemmeno *sanzioni* extrapenali), al contrario di ciò che accadde con la legislazione franchista (in cui, naturalmente, il contenuto sanzionatorio era essenziale e la componente di *memoria storica* accessoria).

Questa circostanza fu criticata nei dibattiti parlamentari da *Esquerra Republicana de Catalunya*, il cui portavoce in Senato segnalava:

“E’ quanto meno sorprendente che si veda la pagliuzza nell’occhio dell’altro e non la trave

nel proprio, che alcuni giudici della Audiencia Nacional non abbiano dubbi nell'applicare il Diritto internazionale in altri paesi, non abbiano dubbi nel processare criminali contro i diritti umani in Argentina, Cile o Tibet e non lo applichino qui”.

Certamente, è così. Se concepiamo la repressione franchista come un genocidio (delitto imprescrittibile), teoricamente sarebbe possibile la sua persecuzione (anzi, con più ragioni rispetto a dittature di altri paesi).

Tuttavia, a mio giudizio, sarebbe una pessima scelta legislativa, per vari motivi: perché la *memoria storica* non può costituire un bene giuridico – penale per la naturale *volatilità* dei fatti storici (difficoltà di interpretazione, di prova...) e perché, come si è segnalato nel paragrafo precedente, abbiamo già avuto imposizioni legislative su come interpretare determinati avvenimenti storici e non dobbiamo ripetere l'errore.

Inoltre, c'è un problema *estetico*, per così dire, che consiste nel fatto di andare più avanti di quel che Franco fu.

Mi spiego: il 1° aprile 1969 veniva pubblicato nel BOE il Decreto-Legge 10/1969, in cui si diceva:

“La convivenza pacifica degli spagnoli durante gli ultimi trenta anni ha consolidato la legittimità del nostro Movimento che ha saputo dare alla nostra generazione sei lustri di pace, di sviluppo, di libertà giuridica come difficilmente hanno raggiunto altre epoche storiche.

Per questo, e con l'occasione dell'anniversario, il 1° aprile 1969, di trenta anni dalla fine della Guerra di Liberazione, è opportuno riconoscere espressamente la prescrizione delle possibili responsabilità penali che potrebbero derivare da qualsiasi fatto che abbia avuto relazione con quella Crociata, rimanendo così giuridicamente inoperante qualsiasi conseguenza penale di quella che a suo tempo fu una lotta tra fratelli”.

Al di là del fatto che, come vediamo, la legislazione franchista non abbandonò mai la sua retorica giustificativa (“*la legittimità del nostro Movimento*”, “*la Guerra di Liberazione*”, etc.) ciò che è certo è che nel 1969 si dichiarò la prescrizione di tutti i delitti (“*qualsiasi siano i loro autori la loro gravità e le loro conseguenze*” – art. 1 del Decreto-Legge 10/1969) commessi durante la Guerra. A mio parere, al di là degli argomenti tecnico-giuridici, se il legislatore avesse optato per dichiarare l'imprescrittibilità dei delitti commessi durante la contesa dalla parte vincente, quando Franco stesso dichiarò la prescrizione dei delitti commessi dalla parte sconfitta, ciò sarebbe risultato inopportuno da un punto di vista simbolico.

Inoltre, sussiste il gravissimo problema che le atrocità della Guerra non furono patrimonio esclusivo dei vincitori, come diremo più avanti.

Per ora, come vediamo, la Legge 52/2007 non è (né pretendeva essere) una Legge di *memoria storica*. Come ha indicato il PSOE nella sua presentazione nel dibattito davanti alle Corti, non si tratta di una questione di Amministrazione di Giustizia né di castigo, ma di rendere dignità alle vittime, dando ai giudici quello che è dei giudici e agli storici quello che è degli storici.

La Legge 52/2007 è, in effetti, una Legge con la quale si riconoscono e ampliano diritti e si

stabiliscono misure in favore di coloro che subirono persecuzioni o violenze durante la guerra civile e la dittatura; una legge che, conseguentemente, si incentra sulla memoria personale e sui diritti delle vittime (non sulla restaurazione della II° Repubblica, come fu accusata).

Su questa linea, acquista un senso perfetto il contenuto della normativa. Per esempio, il suo articolo 1. 1, recita così:

“La presente Legge ha per oggetto riconoscere e ampliare i diritti a favore di coloro che subirono persecuzioni o violenze, per motivi politici, ideologici, o di credo religioso, durante la Guerra Civile e la Dittatura, promuovere la loro riparazione morale e il recupero della loro memoria personale e familiare, e adottare misure complementari destinate a sopprimere elementi di divisione fra la popolazione, tutto questo con il fine di alimentare la coesione e la solidarietà tra le diverse generazioni di spagnoli intorno ai principi, ai valori, e alle libertà costituzionali”.

Corollario di questa finalità iniziale della Legge sono gli articoli 2 e 3, che riportiamo a seguire:

“Articolo 2

- 1. Come espressione del diritto di tutti i cittadini alla riparazione morale e al recupero della memoria personale e familiare, si riconosce e dichiara il carattere radicalmente ingiusto di tutte le condanne, le sanzioni e qualsiasi forma di violenza personale prodotte per ragioni politiche, ideologiche o di credo religioso, durante la Guerra Civile, così come le sofferenze dovute alle stesse cause durante la Dittatura.***
- 2. Le ragioni a cui si riferisce il paragrafo precedente includono l'appartenenza, la collaborazione, o la relazione con partiti politici, sindacati, organizzazioni religiose o militari, minoranze etniche, società segrete, logge massoniche e gruppi di resistenza, così come l'esercizio di condotte legate a scelte culturali, linguistiche o di orientamento sessuale.***
- 3. Ugualmente, si riconosce e dichiara l'ingiustizia che fu alla base dell'esilio di molti spagnoli durante la Guerra Civile e la Dittatura.***

Articolo 3.

- 1. Si dichiara l'ilegittimità dei tribunali, giurati e qualunque altro organo penale o amministrativo che, durante la Guerra Civile, si sono costituiti per imporre, per motivi politici, ideologici o di credo religioso, condanne o sanzioni di carattere personale, così come le loro decisioni.***
- 2. Per essere contrari al Diritto e violare le più elementari esigenze del diritto ad un giusto processo, si dichiara, in ogni caso, l'ilegittimità del Tribunale di Repressione della Massoneria e del Comunismo, del Tribunale di Ordine Pubblico, così come dei Tribunali di Responsabilità Politiche e dei Consigli di Guerra costituiti per motivi politici, ideologici o di credo religioso in accordo con il disposto dell'articolo 2 della presente Legge.***
- 3. Ugualmente, si dichiarano illegittime, per vizi di forma e di sostanza, le condanne e le sanzioni dettate per motivi politici, ideologici o di credo di qualunque tribunale o organo penale o amministrativo durante la Dittatura contro coloro che difesero la legalità istituzionale precedente, pretesero il ristabilimento di un regime***

democratico in Spagna o intesero vivere conformemente alle scelte tutelate da diritti e libertà oggi riconosciuti dalla Costituzione”.

Analizzare le molteplici questioni interessanti che sollevano queste due norme travalicherebbe i limiti di questo lavoro. Per ciò che qui importa, la formula sembra buona, nella misura in cui, cosciente dei problemi di vario tipo che implicherebbe una dichiarazione di *illegalità* della repressione franchista, opta per la dichiarazione di *illegittimità*, pur non esenta da problemi, pare *prima facie* più appropriata.

Inoltre, teoricamente sono comprese le persone uccise o sottoposte a trattamenti vessatori senza neppure un simulacro di processo (cosa molto abituale) e, soprattutto, nonostante che la normativa sia stata certamente pensata per il franchismo, nulla osta a ricomprendere in essa i morti nelle “Checas” o, in generale, nella persecuzione avvenuta nella zona “rossa” (il riferimento a *tutte* le forme di “violenza personale”, prevista nell’art. 2, sembra permettere una interpretazione estensiva che comprenda veramente *tutte* queste violenze).

Potrebbe argomentarsi (e di fatto così è successo) che le vittime della parte, alla fine, vincente (per esempio, le migliaia di persone le cui sofferenze, al di là di esagerazioni e bugie, sono state documentate nella Causa Generale) già hanno avuto sufficiente riconoscimento durante la lunga notte di pietra franchista (un argomento ancora più curioso è quello secondo cui i religiosi assassinati durante la Guerra non hanno bisogno di riconoscimento, essendo già stati beatificati dalla Chiesa cattolica). Questo argomento presenta il problema di dichiarare sufficiente la *riparazione* realizzata da un regime che nella stessa legge si proclama illegittimo: vale a dire, il problema della sua incoerenza rispetto alle restanti disposizioni della Legge 52/2007.

Per esprimerlo con le parole del deputato socialista Torres Mora:

“Le vittime sono, per definizione, innocenti, e la loro innocenza li deve unire ai nostri occhi. Per questo, non possiamo essere d’accordo con coloro che sostengono che la democrazia non deve “riparare” le vittime che già sono state riparate dal franchismo. Questo presupporrebbe considerare buone le “riparazioni” di una dittatura, quando le vittime delle atrocità, vengano da dove vengono, hanno pieno diritto al riconoscimento pubblico dalla democrazia”.

In questo senso, il riconoscimento nell’art. 2 del diritto di tutti i cittadini alla riparazione morale e al recupero della loro memoria personale e familiare, materializzato nella previsione dell’art. 4, nel quale si prevede il *diritto ad ottenere* dal Ministero di Giustizia una Dichiarazione di *riparazione e riconoscimento personali* a favore di coloro che durante la Guerra Civile e la Dittatura, subirono le conseguenze delle decisioni a cui si riferiscono gli articoli 2 e 3, a me sembra che eviti molte delle difficoltà inerenti ad una norma che fosse veramente di *memoria storica*.

In effetti, la Legge trasferisce tutto il suo peso dalla memoria collettiva a quella individuale, e se è ben certo che ciò non evita di sollevare problemi, sembra in principio un’idea destinata a funzionare.

Pensiamo a una vittima della repressione franchista e a una vittima di una “checa” repubblicana che sollecitano tale dichiarazione di riparazione e riconoscimento personale. Se ambedue la ottengono (e non vi sarebbe -legge alla mano- nessun motivo perché non

sia così), *la norma sta tutelando il diritto alla memoria individuale di ambedue, senza che per questo sia stabilita una memoria ufficiale, una determinata memoria storica.*

Se questo è così, possiamo dire che *la somma delle memorie individuali non forma una memoria ufficiale* (di fatto, le memorie individuali possono essere contraddittorie tra loro) e il loro riconoscimento, pertanto, non implica necessariamente una presa di posizione del legislatore in ordine a determinati avvenimenti storici, ma solo un riconoscimento, da parte della democrazia, a tutti quelli che ebbero la sfortuna di viverli.

Insomma, un deputato di *Izquierda Unida* si felicitava nei dibattiti parlamentari del fatto che questa legge non fosse un'icona, ma uno strumento. Sostengo esattamente il contrario: la Legge, a mio modo di vedere, merita un giudizio positivo, fra le altre cose, perché cerca di essere più icona che strumento.

La Legge 52/2007 è, in effetti, uno strumento e, in questo senso, comprende disposizioni sulla collaborazione delle Amministrazioni Pubbliche nella localizzazione e identificazione delle vittime, nel ritiro delle insegne della sollevazione militare (art. 16 – *nota bene* l'uso del termine *sollevazione*), etc.

Tuttavia, l'aspetto più interessante, a mio parere, della Legge, è il suo carattere di icona, di simbolo (infatti, anche la stessa utilizzazione della forma della Legge per alcune disposizioni che ben avrebbero potuto essere contenute in un decreto o in un regolamento, ha anche una sua componente simbolica, in quanto la Legge è l'espressione della volontà popolare).

Come cerchiamo di mostrare in questo lavoro, la legislazione franchista, oltre che reprimere; intendeva autogiustificarsi e imporre una determinata spiegazione della II° Repubblica e della Guerra Civile. E, effettivamente, anche la Legge 52/2007, presenta un contenuto simbolico, ma di segno molto diverso.

Non è una norma penale, non impone sanzioni, non limita la libertà di espressione, non permette di giudicare al giorno d'oggi le atrocità della guerra e, soprattutto, permette di soddisfare le domande legittime delle vittime (di *tutte* le vittime) senza, per questo, stabilire una memoria ufficiale di quanto accaduto.

Insomma, può discutersi l'opportunità della normativa, ma il suo risultato finale risulta, a mio modo di vedere, soddisfacente in quanto simbolo, perché, alla fine dei conti, fu promulgata e non successe nulla (al contrario di ciò che ribadivano i suoi detrattori, che avvertivano circa la possibilità di una frattura sociale), il che è dimostrazione di maturità, e perché ha spezzato il tabù della Guerra (questa guerra di cui si diceva, nella transizione, che era troppo presto per parlarne, e, nell'attualità, che era troppo tardi) senza cadere nell'opposto assoluto: vale a dire, non ha cercato di sostituire l'ignominioso ricordo di Caino con quello di Abele, per utilizzare la metafora espressa da Carl Schmitt nel frammento che dà inizio a questo paragrafo.

In effetti, l'autore tedesco associava (e i motivi non gli mancavano) il nemico, l'altro, con il proprio fratello: e la sua conclusione era lapidaria: "Adamo ed Eva avevano due figli: Caino e Abele. Così comincia la Storia dell'umanità".

Certamente, così è successo in Spagna. Caino uccise Abele e la Storia di Spagna degli ultimi 70 anni ebbe inizio. Per fortuna, una volta che si decise di giudicare il passato, quelli

che costruiscono il presente (per tornare a Nietzsche), anziché cadere negli errori della gestione della memoria storica da parte del franchismo, alla quale è dedicata gran parte di questo lavoro, furono capaci di predisporre uno strumento normativo da molti aspetti positivi, tra i quali il non dimenticare mai che, alla fine dei conti, Caino e Abele erano fratelli.

* Contratado Investigador Doctor de la Xunta de Galicia - Universidade da Coruña

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali